

Allegato A)



AVVISO REGIONALE POR CRO FSE 2007/13 OB. 2 Asse V – Transnazionalità

VOUCHER ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO PER LAUREATI E DOTTORI DI RICERCA

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 ;
- del Programma operativo obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione COM (2007) 5475 del 7 novembre 2007;
- della delibera della giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007 che prende atto dell'approvazione del POR ob. 2 da parte della Commissione con decisione COM (2007) 5475;
- della LR 32/2002 "TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
- della Delibera Giunta Regionale n. 595 del 28/07/2008 che approva il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR CRO Toscana FSE 2007/2013;
- del Decreto 2899 del 13/07/2011 che approva la modifica del PAD;
- della DGR 1179/11 che approva le procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi ex art. 17 della LR 32/2002 e ss.mm.;
- dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE approvati dal Comitato di sorveglianza del 12.06.2009 come integrati il 15 giugno 2011;
- del PRS 2011-2015 approvato con risoluzione n. 49 del Consiglio regionale del 29 giugno 2011;
- del PIGI 2012-15 approvato con delibera del consiglio regionale n.32 del 17 aprile 2012

Articolo 1 – Finalità

Il presente avviso sostiene la partecipazione di laureati e dottori di ricerca a percorsi di alta formazione post laurea e/o di stage formativi post-laurea da realizzarsi all'estero, a valere sull'asse V Transnazionalità e interregionalità del POR FSE CRO 2007/13 Regione Toscana.

In particolare si prevede l'assegnazione, su richiesta, a cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati, di un contributo pubblico (voucher) finalizzato a promuovere, tramite il rimborso delle spese di iscrizione e di soggiorno come individuate di seguito, l'accesso a qualificati percorsi formativi all'estero, finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali, all'inserimento o reinserimento qualificato, nonché al miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro.

Coerentemente con quanto previsto nel POR FSE 2007/13, nel PIGI (DCR 32/2012) e nel PRS 2011/15 sono obiettivi della Regione Toscana:

- incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi e professionali per promuovere la qualificazione del capitale umano e l'occupabilità degli individui, con particolare attenzione ai temi strategici dell'innovazione e del trasferimento tecnologico allo scopo di aumentare la disponibilità di risorse per lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione nell'economia regionale;
- arricchire le possibilità di mobilità e di scambio dei cittadini, a fini formativi e professionali, contribuendo a sviluppare la dimensione internazionale delle politiche dell'educazione, istruzione, formazione e lavoro.

L'azione oggetto del presente avviso è finanziata a valere sull'asse V obiettivo specifico m) *“Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche”*, tipologia di azione 2.

Articolo 2 – Scadenza e modalità per la presentazione delle domande di voucher

Le domande di voucher possono essere presentate all'Area Istruzione e Educazione **a partire dal giorno 10 marzo 2013** e devono essere trasmesse tassativamente entro i termini e con le modalità sotto indicate.

Ai fini della presentazione e della ammissibilità della domanda il richiedente deve:

- collegarsi al sito **www.sviluppo.toscana.it** e registrarsi;
- procedere all'inserimento on line della domanda, del formulario di candidatura e dell'atto unilaterale di impegno tramite gestionale, inserire i documenti *upload*, validare il tutto ed eseguire la **trasmissione on line entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2013 ore 17.00**.
- stampare dal gestionale la domanda, il formulario di candidatura, l'atto unilaterale e gli altri documenti *upload* inseriti. La **documentazione cartacea stampata deve essere firmata e inviata per raccomandata AR entro e non oltre il termine perentorio del 16 aprile 2013** (fa fede sulla data di spedizione il timbro postale) al seguente indirizzo:

“Regione Toscana – Area Istruzione e educazione – Piazza dell'Unità d'Italia 1, 50123 Firenze”.

Sul plico contenente la documentazione di una singola domanda deve essere apposta la seguente dicitura: *“Voucher alta formazione all'estero- asse V POR FSE, Linea intervento n...”*.

Le domande non possono essere consegnate a mano.

La Regione Toscana non assume responsabilità per eventuali disguidi postali che causino il mancato recapito della domanda.

Articolo 3 – Soggetti che possono presentare domanda

Le domande di finanziamento possono essere presentate da soggetti fisici in possesso dei seguenti requisiti:

A) per la linea di intervento 1 di cui al successivo articolo 4, lett a): possesso - alla data di presentazione della domanda - del titolo di dottore di ricerca, anche conseguito all'estero;

per la linea di intervento 1 di cui al successivo articolo 4, lett. b) e c): possesso - alla data di presentazione della domanda - di laurea, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento, anche conseguita all'estero ;

per la linea di intervento 2 di cui al successivo articolo 4: possesso - alla data di presentazione della domanda - di laurea magistrale o VO anche conseguita all'estero e iscrizione (senza borsa) a 1 corso di dottorato presso Università italiana;

per la linea di intervento 3 di cui al successivo articolo 4: possesso - alla data di presentazione della domanda - di laurea magistrale o VO anche conseguita all'estero e possesso di almeno tre anni di esperienza di ricerca e/o di lavoro sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca come di seguito definiti.

Ai fini del computo degli anni di esperienza richiesti per la partecipazione alla linea di intervento 3 verranno conteggiati:

- come esperienza lavorativa i periodi di lavoro realizzati presso gli uffici preposti alle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca (uffici ricerca, liaison office, uffici legali, ecc.) di università e centri di ricerca pubblici e privati;
- come esperienza di ricerca i periodi relativi a dottorati di ricerca, borse post-laurea e post-doc, assegni di ricerca e contratti di ricerca aventi ad oggetto i temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca. Non saranno prese in considerazione le borse di studio fruite antecedentemente al momento della laurea.

B) residenza in Toscana alla data del 31 dicembre 2012;

C) per le linee di intervento 1 e 2 di cui al successivo articolo 4: età non superiore a 35 anni (la domanda è ammissibile se presentata entro la data di compimento dei 35 anni di età);

per la linea di intervento 3 di cui al successivo articolo 4: età non superiore a 40 anni (la domanda è ammissibile se presentata entro la data di compimento dei 40 anni di età);

D) non aver fruito del voucher regionale alta formazione a valere sull'avviso approvato con decreto 893 del 2012. Ai fini del presente requisito si considerano fruitori del voucher sul DD 893/12 tutti i soggetti risultanti vincitori di voucher, che non abbiano comunicato formalmente eventuale rinuncia alla data di certificazione del DD di approvazione del presente bando.

Le domande presentate da soggetti che non abbiano uno o più dei suddetti requisiti non sono ammissibili e vengono escluse dalla valutazione.

I soggetti richiedenti non possono cumulare altri contributi finanziari assegnati da soggetti pubblici o privati per la partecipazione allo stesso percorso e la copertura delle stesse spese, fatta eccezione per:

a) la copertura dell'eventuale quota di iscrizione al corso, eccedente il valore del voucher assegnato;

b) altri contributi o rimborsi (finalizzabili a vitto, trasporto locale, materiale didattico ecc.) non eccedenti la quota di 300 euro mensili. Eventuali contributi o rimborsi eccedenti tale importo mensile vengono in ogni caso detratti dall'importo del voucher.

Non sono in ogni caso ammissibili sulla linea di intervento 2 dottorandi in possesso di borsa di dottorato.

Non sono considerati “contributi finanziari”, quindi soggetti al divieto di cumulo di cui al presente articolo:

- le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione ai corsi applicate direttamente dagli enti erogatori, sulla base di valutazioni di reddito e/o merito del richiedente;
- la detrazione fiscale per spese di istruzione del 19%, il cui importo viene comunque computato ai fini della quantificazione del voucher (nel senso che l'importo portato in detrazione viene diminuito dall'importo del voucher).

Articolo 4 – Tipologie dei percorsi di alta formazione ammissibili, soggetti erogatori, periodo di avvio e svolgimento

E' possibile far domanda di voucher sul presente avviso esclusivamente per la partecipazione a attività di alta formazione post laurea e/o stage formativi post laurea con svolgimento all'estero.

I percorsi devono in ogni caso essere finalizzati a sostenere e promuovere l'inserimento o reinserimento lavorativo dei richiedenti in realtà produttive e di ricerca qualificate nonché a promuovere la crescita professionale ed i percorsi di carriera dei soggetti beneficiari già occupati.

Le tipologie di percorso finanziabili devono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti sotto indicati.

Linea di intervento 1 - Percorsi di alta formazione interamente realizzati all'estero

A - Corso post dottorato di ricerca

Sono da intendersi attività - per il cui accesso è richiesto il precedente conseguimento del dottorato di ricerca - finalizzate ad approfondire ulteriormente le competenze in una materia specialistica, o ad acquisire competenze più avanzate e metodi per muoversi autonomamente nella ricerca. Il corso per il quale si richiede il voucher deve essere realizzato in un Paese estero da:

- Università pubblica o privata riconosciuta da autorità competente dello Stato estero;
- Istituto/Centro di ricerca pubblico o privato riconosciuto da autorità competente dello Stato estero.

Il corso di post dottorato per il quale si richiede il voucher può risultare al momento della domanda:

- da iniziare; in tale caso l'avvio del corso deve avvenire entro il termine di 10 mesi dalla scadenza del presente bando;
- già iniziato; in tale caso le attività formative non devono essere già concluse al momento della presentazione della domanda di voucher.

La durata del corso non può essere inferiore a 6 mesi.

Sono ammesse a rimborso/voucher le spese ammissibili sostenute dal richiedente dalla data del 15 luglio 2012 sino al 31.12.2014, purchè regolarmente documentate. Occorre produrre a rendiconto la certificazione finale rilasciata dall'ente erogatore. Qualora il corso sia articolato in più annualità e non si sia concluso definitivamente entro la data del 31.12.2014, occorre produrre a rendiconto una certificazione intermedia dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione del beneficiario e l'ammissione all'anno/i successivo/i, ed una relazione del beneficiario del voucher controfirmata dal coordinatore/tutor del corso sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.

B - Dottorato di ricerca

Sono da intendersi attività finalizzate ad acquisire una corretta metodologia di ricerca scientifica e le competenze necessarie per esercitare attività professionali di elevatissimo livello. Per tali percorsi

e relativi titoli il riferimento corrispondente italiano è costituito dalla Legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4.

Il corso per il quale si richiede il voucher deve essere realizzato in un Paese estero da:

- Università pubblica o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero;
- Istituto di ricerca pubblico o privato riconosciuto da autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo.

Il corso può risultare al momento della domanda:

- da iniziare; in tale caso l'avvio del corso deve risultare programmato entro il termine di 10 mesi dalla scadenza del presente bando;
- già iniziato; in tale caso le attività formative non devono essere già concluse al momento di presentazione della domanda di voucher.

Sono ammesse a rimborso/voucher le spese ammissibili sostenute dal richiedente dalla data del 15 luglio 2012 sino al 31.12.2014, purchè regolarmente documentate.

Occorre produrre a rendiconto copia del titolo finale rilasciato oppure certificazione dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione e conclusione del corso e l'ammissione all'esame finale di dottorato. Qualora il corso di dottorato non concluda tutte le sue annualità entro il 2014 occorrerà produrre a rendiconto la certificazione intermedia dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione al corso e l'ammissione all'anno successivo di dottorato ed una relazione del beneficiario del voucher controfirmata dal coordinatore/tutor del corso sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.

C - Master post laurea.

Sono da intendersi corsi aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e che prevedano la laurea quale requisito di accesso.

Il corso deve essere realizzato in un Paese estero da:

- Università pubblica o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
- Scuola/Istituto di alta formazione, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo.

Il master per il quale si richiede il voucher può risultare al momento della domanda:

- da iniziare; in tale caso l'avvio del corso deve risultare programmato entro il termine di 10 mesi dalla scadenza del presente bando;
- già iniziato; in tale caso le attività formative non devono essere già concluse al momento di presentazione della domanda di voucher.

Sono ammesse a rimborso/voucher le spese ammissibili, purchè regolarmente documentate, sostenute dal richiedente dalla data del 15 luglio 2012 sino al 31.12.2014.

Il master deve avere una durata complessiva di almeno 6 mesi (l'eventuale frazione di mese è arrotondata per eccesso) e deve concludersi con esame finale per il rilascio del titolo entro il 31 dicembre 2014. In fase di rendiconto deve essere presentata copia del titolo finale rilasciato oppure certificazione dell'ente erogatore del master che attesti la conclusione del percorso, l'avvenuto esame finale ed il titolo rilasciato

Linea di intervento 2 –Programmi di studio e ricerca all'estero per dottorandi senza borsa iscritti ad Università italiane

A – **programma di studio e ricerca all'estero**, inserito nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca che si sta frequentando in Italia (senza borsa). Il programma deve essere validato dal coordinatore/tutor del corso di dottorato italiano. In sostanza questa seconda linea di intervento è rivolta a dottorandi senza borsa iscritti ad Università italiane, che intendano soggiornare all'estero per motivi di studio e ricerca connessi al proprio percorso di dottorato, presso università/istituti di ricerca/imprese/altri enti.

Per poter richiedere il voucher per il periodo di studio e ricerca all'estero è necessario risultare, al momento della domanda di voucher, già iscritti al corso di dottorato in Italia nell'ambito del quale si programma il soggiorno all'estero; occorre altresì indicare l'ente/enti presso cui ci si reca e le finalità del soggiorno di studio e ricerca. I soggiorni all'estero possono essere:

- già in corso al momento della domanda di voucher;
- o da realizzare interamente;
- ma non già conclusi al momento della domanda di voucher;
- devono concludersi entro la data del 31.12.2014.

Sono ammesse a rimborso esclusivamente le voci di spese ammissibili sostenute nel periodo di studio all'estero ed in riferimento alla realizzazione dello stesso, purchè correttamente documentate a rendiconto e sostenute dal richiedente dal 15 luglio 2012 sino al 31 dicembre 2014.

Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le spese di iscrizione al corso di dottorato corrisposte all'Università italiana presso cui si frequenta il corso di dottorato. Al termine del soggiorno di studio e ricerca occorrerà produrre a rendiconto anche una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a cura del soggetto beneficiario del voucher, validata e controfirmata dal coordinatore/tutor dell'ente ospitante all'estero e da quello del corso di dottorato in Italia

Linea di intervento 3 –Programmi di studio e ricerca all'estero sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca.

A – programmi di studio e ricerca all'estero sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca,

Rientrano in questa categoria i corsi definiti come tali dal soggetto che li istituisce, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea, finalizzati ad acquisire conoscenze e competenze, metodologie di lavoro e di ricerca, negli ambiti disciplinari attinenti sotto indicati. Tali programmi di studio e ricerca potranno anche essere integrati con periodi di stage in contesti di esperienza di riconosciuta qualificazione per le tematiche oggetto di specializzazione.

Ambiti disciplinari attinenti:

- Brevettazione e licensing;
- Regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale nelle attività di ricerca congiunta e su commessa;
- Technological assessment e technological scanning;
- Animazione tecnologica e scouting di impresa;
- Valorizzazione della ricerca: mappatura, comunicazione e marketing delle attività di R&S degli organismi di ricerca pubblici e privati;
- Technology forecasting; technology foresight;
- Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei, nazionali e regionali;
- Attività di incubazione, pre-incubazione e promozione spin-off della ricerca;
- internazionalizzazione e rapporti di cooperazione internazionale nella ricerca

Il corso formativo e/o lo stage dovranno essere realizzati in un paese estero da:

- Università pubblica o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
- Scuola/Istituto di alta formazione, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato estero.
- Istituzione pubblica o privata, di riconosciuta esperienza, operante nel campo della tutela della proprietà intellettuale, della valutazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca

Il percorso complessivo per il quale è possibile richiedere il voucher ha una durata massima di 12 mesi e può prevedere una delle seguenti opzioni:

- un corso formativo
- uno stage
- un corso formativo ed uno stage

Corsi e stage rientranti in questa linea di intervento dovranno avere durata non inferiore a 3 mesi effettivi e non superiore a 12 mesi e potranno anche esser realizzati in periodi non continuativi comunque non inferiori a 15 giorni.

I corsi e gli stage non dovranno essere già iniziate alla data di scadenza del presente bando e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014.

Sono ammesse a rimborso/voucher le spese ammissibili sostenute dal richiedente sino al 31.12.2014. Occorre inoltre produrre a rendiconto la certificazione finale rilasciata dall'ente erogatore/ospitante.

Non sono ammissibili percorsi formativi diversi da quelli indicati nelle linee di intervento 1, 2 e 3 sopra descritte e che non si svolgano nel rispetto dei tempi sopra indicati.

Il corso formativo per il quale viene richiesto il voucher è parte essenziale della domanda presentata ed è oggetto di valutazione. Non è pertanto consentito sostituirlo con un altro, successivamente alla presentazione della domanda.

Possono essere autorizzate piccole modifiche allo svolgimento del programma di studio e ricerca all'estero approvato, purché vengano rispettati condizioni e termini indicati nel bando e non vengano modificate finalità e contenuti dell'esperienza. L'autorizzazione alla modifica è subordinata alla trasmissione all'Area Istruzione e educazione di domanda di autorizzazione motivata. La concessione o meno dell'autorizzazione è demandata esclusivamente alla valutazione tecnica dell'Area Istruzione.

Articolo 5 Importo del voucher e spese ammissibili.

L'importo massimo del voucher che può essere richiesto per le linee di intervento 1,2,3, è:

- Percorsi di durata sino a 6 mesi: 20.000,00 euro
- Percorsi di durata superiore a 6 mesi e sino a 9 mesi: 25.000,00 euro
- Percorsi di durata superiore a 9 mesi: 30.000 euro

Il voucher può rimborsare esclusivamente le seguenti voci di spesa (sino a concorrenza dell'importo massimo previsto):

- spese di iscrizione per la frequenza a percorso formativo;
- costi di viaggio con mezzo pubblico (classe economica) nel numero massimo di 2 viaggi (dall'Italia al paese estero di destinazione e viceversa);
- costi per l'alloggio: sino a un massimo di 500 euro mensili per i paesi europei e a un massimo di 700 euro mensili per i paesi extraeuropei.

Non sono riconoscibili a contributo altre tipologie di spesa.

Il voucher assegnato costituisce limite massimo di spesa rimborsabile e sarà effettivamente erogato in misura delle spese ammissibili regolarmente documentate a rendiconto.

Gli eventuali costi che eccedano l'importo massimo previsto per le diverse linee di intervento come sopra indicato costituiscono quota a carico del richiedente e non sono da rendicontare.

L'importo del voucher sarà decurtato qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 3.

Le spese eventualmente già sostenute al momento della domanda devono inderogabilmente, ai fini dell'erogazione del voucher, essere documentate in modo coerente con le norme in materia di

rendicontazione FSE indicate nel presente bando. Nei confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento la Regione non assume alcun obbligo.

Articolo 6 Documenti per la presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda di voucher occorre trasmettere secondo le modalità puntualmente e tassativamente indicate nell'articolo 2 dell'avviso:

1. Per le linee di intervento 1, 2,3 dell'articolo 4:

- Domanda di finanziamento (apporre sul cartaceo marca da bollo da euro 14,62);
- Formulario di candidatura;
- Atto unilaterale di impegno;
- fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità.

2. Per la linea di intervento 1 dell'articolo 4: allegare bando/programma del percorso formativo che si intende frequentare. La documentazione deve indicare chiaramente l'ente erogatore, la data di avvio e conclusione, i requisiti di accesso al percorso, i contenuti didattici;

3. Per la linea di intervento 2 dell'articolo 4: allegare programma di studio e ricerca all'estero validato dal coordinatore/tutor del corso di dottorato cui il richiedente è iscritto in Italia, che indichi periodo svolgimento, ente/enti presso cui ci si reca, attività da svolgere e finalità del soggiorno;

4. Per la linea di intervento 3 dell'articolo 4: allegare a) curriculum vitae del proponente da cui si ricavi il dettaglio dei periodi di ricerca e di esperienza lavorativa sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca; b) (*in caso di corso formativo*) programma del percorso formativo che si intende frequentare che indichi chiaramente il periodo di svolgimento, l'ente erogatore, i contenuti, i requisiti di accesso e le finalità del percorso; c) (*in caso di stage*) programma di attività del periodo di esperienza validato dal responsabile/tutor dell'ente ospitante che indichi chiaramente il periodo di svolgimento, l'ente presso cui ci si reca, le attività da svolgere e le finalità dell'esperienza.

Se la documentazione è redatta in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo occorre traduzione in lingua italiana.

La trasmissione della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, l'assenza o incompletezza di informazioni essenziali ai fini di verificare l'ammissibilità della stessa, la mancata sottoscrizione comportano l'esclusione della domanda stessa. Si evidenzia che la documentazione cartacea inviata per posta deve essere identica in ogni sua parte alla documentazione trasmessa on line, ne costituisce cioè la stampa nella versione definitiva e validata on line. Non sono ammesse le domande in caso di invio in copia cartacea di documenti provvisori stampati prima della validazione on line definitiva (esempio stampa delle schermate video).

ATTENZIONE La documentazione cartacea da inviare per posta deve essere firmata in originale dal richiedente. In particolare occorre apporre la propria firma su:

- domanda di finanziamento
- formulario di candidatura
- Atto unilaterale di impegno

Articolo 7 – Ammissibilità della domanda

Le domande di voucher presentate sono ritenute ammissibili alla valutazione se rispettano le seguenti condizioni:

a) trasmesse via on line e per posta entro i termini perentori indicati nell'articolo 2 del presente bando;

- b) presentate da soggetto ammissibile a richiedere il voucher come da articolo 3 dell'avviso;
- c) riferite a percorsi erogati da soggetti ed aventi caratteristiche, requisiti (compresi gli ambiti disciplinari laddove richiesti) indicati come ammissibili nell'articolo 4;
- d) compilate sul gestionale on line e con le modalità puntualmente indicate nello stesso articolo 2;
- e) complete delle informazioni, dichiarazioni e documenti indicati nell'articolo 6, essenziali ai fini di accertare l'ammissibilità della domanda;
- f) presenza della firma dal richiedente sulla documentazione cartacea inviata per posta;
- g) corredate da fotocopia carta identità.

Articolo 8 Valutazione delle domande di voucher.

Per la valutazione delle domande l'Area Istruzione educazione si avvale del supporto tecnico del soggetto in house *Sviluppo Toscana*.

Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione sulla base dei criteri sotto indicati.

1. GRADO COERENZA (max 20 punti) Viene valutato il grado di coerenza:

- a) fra il percorso da effettuare e il percorso di istruzione e formativo pregresso (max 8 punti);
- b) fra il percorso da effettuare e le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc. (max 8 punti)
- c) rispetto alle motivazioni alla base della scelta ed alle prospettive professionali (max 4 punti).

ATTENZIONE In caso di domanda di voucher sulla **linea di intervento 2**, al fine della compilazione delle sezioni sul grado di coerenza, il richiedente deve intendere per "percorso da effettuare" il corso di dottorato cui si è iscritti nel suo complesso e non il solo programma di studio e ricerca all'estero per cui si chiede il voucher.

La mancata compilazione di tutte e 3 le sezioni attinenti il criterio "grado di coerenza" o la compilazione non pertinente rispetto al criterio comportano l'attribuzione del punteggio di "0" e la non ammissibilità della domanda.

2. VOTO DI LAUREA (max 8 punti)

110 e lode: 8 punti
 da 108 a 110: 7 punti
 da 105 a 107: 4 punti
 da 100 a 104: 2 punti
 sotto 100: 0 punti

In caso di conseguimento di laurea e di laurea specialistica occorre fare riferimento unicamente alla laurea di livello superiore

3. STATO DI INOCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE/CIGS/MOBILITA' CERTIFICATO (10 punti)

- possesso dello status di inoccupato/disoccupato/CIGS/mobilità come risultante da iscrizione al centro dell'impiego.

4. LIVELLO REDDITUALE FAMILIARE (max 12 punti)

E' valutato secondo le seguenti fasce:
 Isee familiare da 0 a 8.000,00: 12 punti
 Isee familiare da 8.001,00 a 15.000,00: 10 punti
 Isee familiare da 15.001,00 a 20.000,00: 8 punti

Isee familiare da 20.001,00 a 25.000,00: 6 punti
Isee familiare da 25.001,00 a 32.000,00: 4 punti
Isee familiare da 32.001,00 a 45.000,00: 2 punti
Isee familiare da 45.001,00: 0 punti

5. SOLO PER LA LINEA 3: ESPERIENZA DI RICERCA E LAVORATIVA MATURATA SU TEMI ATTINENTI IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (max 40 punti)

- esperienza di ricerca e lavorativa su temi attinenti il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca secondo la seguente metrica:

- per ogni anno di esperienza lavorativa documentata 8 punti
- per ogni anno di esperienza di ricerca documentata 4 punti

In fase di valutazione saranno conteggiate in modo proporzionale anche le frazioni di anno di almeno un mese (I periodi inferiori a 1 mese vengono arrotondati ad un mese se di almeno 15 giorni, non vengono conteggiati se inferiori).

Ai fini della valutazione sono da intendersi:

- come “esperienza lavorativa” i periodi di lavoro realizzati presso gli uffici preposti alle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca (uffici ricerca, liaison office, uffici legali, ecc.) di università e centri di ricerca pubblici e privati;
- come “esperienza di ricerca” i periodi relativi a dottorati di ricerca, borse post-laurea e post-doc, assegni di ricerca e contratti di ricerca aventi ad oggetto i temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le borse di studio fruite antecedentemente al momento della laurea.

Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione è pertanto pari a:

- 50 punti per le linee di intervento 1 e 2.
- 90 punti per la linea di intervento 3

Sulla base dei punteggi riportati vengono stilate due separate graduatorie: una unica per le linee di intervento 1 e 2 (A) ed una per la linea di intervento 3 (B).

A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze (in ordine):

- 1) maggior punteggio conseguito sul criterio “Livello reddituale familiare”
- 2) maggior punteggio conseguito sul criterio “Voto di laurea”
- 3) più giovane età.

La mancanza o l’incompletezza di elementi indispensabili per l’attribuzione del punteggio su uno o più criteri comportano l’attribuzione del punteggio di “0” sui criteri in questione. Non verranno richieste integrazioni in tal senso.

Articolo 9 – Risorse

Ai fini dell’attuazione del presente avviso sono destinati euro 700.000,00 a valere sul POR Fondo sociale europeo CRO FSE 2007/13 asse V transnazionalità con la seguente ripartizione:

- Linee intervento 1 e 2: 550.000,00
- Linea intervento 3: 150.000,00

Le eventuali risorse non utilizzate di ciascuna graduatoria potranno essere utilizzate per finanziare le proposte non finanziate utilmente collocate nell’altra.

Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse nel corso del tempo, anche a seguito di rinunce o revoche del beneficio, la Regione potrà procedere a scorrimento delle graduatorie.

Articolo 10 Approvazione graduatoria e pubblicazione

La Regione approva con DD le graduatorie dei voucher ammessi a valutazione sulla base degli esiti della valutazione.

L'adozione delle graduatorie avviene entro la data del **16 luglio 2013**.

La Regione provvede alla pubblicazione della graduatorie sul B.U.R.T. e sul seguente sito web: <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/universita>

La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica per tutti soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni postali individuali.

Eventuali successivi scorrimenti di graduatoria saranno notificati tramite la stessa pagina internet.

Articolo 11 Adempimenti gestionali dei destinatari del voucher e modalità erogazione voucher

A) ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

I soggetti richiedenti devono compilare e trasmettere, contestualmente alla domanda di voucher e secondo le modalità indicate nell'articolo 2 dell'avviso, apposito atto unilaterale di impegno sottoscritto. La validità dell'atto unilaterale di impegno è condizionata all'assegnazione del voucher.

B) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL VOUCHER E TERMINI PER LA CONSEGNA DEL RENDICONTO

L'erogazione del voucher assegnato viene richiesta con le seguenti modalità:

1) richiesta prima tranche: a) per la linea di intervento 1: previa iscrizione al percorso formativo ed effettuato pagamento almeno della prima rata di iscrizione. Viene erogato in questa fase un importo pari al 60% del voucher. Per procedere all'erogazione occorre che il destinatario abbia provveduto a consegnare la richiesta di pagamento della prima tranche, la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta iscrizione al percorso formativo e la regolare documentazione della spesa sostenuta; b) per la linea di intervento 2): la richiesta di pagamento della prima tranche può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la data della partenza per il soggiorno di studio all'estero e previa documentazione almeno della spesa sostenuta per il viaggio di andata. Viene erogato in questa fase il 60% dell'importo del voucher assegnato.

2) erogazione seconda tranche a saldo del voucher: a) per la linea di intervento 1: previa conclusione del percorso formativo o anno di percorso per cui si richiede il voucher e saldo di tutte le spese ammissibili da portare a rendiconto. b) per la linea di intervento 2):previa conclusione del periodo di soggiorno di studio e ricerca all'estero per il quale si richiede il voucher e saldo di tutte le spese ammissibili da portare a rendiconto.

Per la linea di intervento 3: in caso di iscrizione a solo corso formativo si seguono le stesse modalità di cui alla linea 1; in caso ci si rechi all'estero per la sola frequenza di stage formativo si seguono le modalità di cui alla linea 2; in caso infine il percorso ricomprenda sia il corso formativo che lo stage si applicano le modalità di cui alla linea 1 o 2 a seconda che si avvii prima rispettivamente il corso formativo o l'esperienza di stage.

Per procedere all'erogazione del saldo occorre che il destinatario del voucher (per tutte e tre le linee) faccia richiesta del saldo consegnando il rendiconto della documentazione complessiva di tutte le spese sostenute di cui si chiede il rimborso (successiva lettera C), nonché la documentazione di fine percorso (successiva lettera D).

Il rendiconto e la richiesta del saldo devono essere trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data in cui viene concluso il percorso/anno del percorso di cui si chiede il rimborso e a condizione che sia stato completato il pagamento di tutte le spese ammissibili da portare a rendiconto e acquisita la documentazione di fine percorso.

L'erogazione del voucher non può essere eseguita in contanti.

C) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Il destinatario del voucher deve produrre la seguente documentazione della spesa sostenuta:

1. documenti originali quietanzati attestanti l'avvenuto versamento degli importi dovuti per l'iscrizione al percorso formativo, corredati da fattura o altro documento contabile equivalente emesso dal soggetto erogatore del percorso;
2. biglietti di viaggio di mezzi pubblici, dai quali emerga anche la data di utilizzo (in numero di 2 viaggi complessivi: 1 dall'Italia al paese estero di destinazione e 1 viceversa). Non sono riconoscibili costi superiori a quelli di "classe economica";
3. fatture o documento contabile equivalente di alberghi/pensioni/affittacamere con l'indicazione nominativa del fruitore, delle date e del numero di pernottamenti. In caso di affitto di appartamento o camere presso privati occorre anche copia del contratto di affitto (se redatto in lingua diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo, occorre la traduzione italiana, la cui conformità è attestata dal richiedente ai sensi del DPR 445/00). Non sono riconoscibili spese di alloggio superiori a 500 euro mensili per i paesi europei e 700 euro mensili per i paesi extraeuropei.
4. elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa prodotti a rendiconto (numerati) con indicazione per ognuno della voce di spesa, del soggetto erogatore e dell'importo corrisposto. L'importo deve essere indicato nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se questa è diversa dall'euro va indicato anche il valore in euro, secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa. La conformità di tale elenco è attestata dal beneficiario ai sensi del DPR 445/00.
5. dichiarazione attestante l'eventuale fruizione della detrazione di imposta del 19% prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR);

Qualora i giustificativi di spesa di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 della lett. C) siano prodotti in lingua diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo, occorre anche la traduzione italiana.

Sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati tramite:

- a) bonifico anche tramite homebanking (in tale caso occorre produrre anche copia dell'estratto conto che ne attesti l'avvenuto pagamento);
- b) vaglia e bollettino postale;
- c) assegno bancario (in tale caso occorre produrre oltre a copia conforme dell'assegno, copia dell'estratto conto che ne attesti l'avvenuto incasso);
- d) bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre anche copia dell'estratto conto che ne attesti l'avvenuto incasso).

NON E' AMMISSIBILE A RIMBORSO IL PAGAMENTO EFFETTUATO IN CONTANTI..

D) DOCUMENTAZIONE DI FINE PERCORSO/PROGRAMMA:

Linea intervento 1:

- **Corso post dottorato:** certificazione finale rilasciata dall'ente erogatore.

Qualora il corso sia articolato in più annualità e non si concluda definitivamente entro la data del 31.12.2014 occorre produrre a rendiconto una certificazione intermedia dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione del beneficiario e l'eventuale ammissione all'anno/i

successivo/i ed una relazione del beneficiario del voucher controfirmata dal coordinatore/tutor del corso sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.

- **Corso di dottorato di ricerca:** copia del titolo finale rilasciato oppure certificazione dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione e l'ammissione all'esame finale di dottorato.

Qualora il corso di dottorato non concluda tutte le sue annualità entro il 2014 occorrerà produrre a rendiconto la certificazione intermedia dell'ente erogatore del corso che attesti la regolare partecipazione al corso e l'ammissione all'anno successivo di dottorato ed una relazione del beneficiario del voucher controfirmata dal coordinatore/tutor del corso sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.

- **Master:** copia del titolo finale rilasciato oppure certificazione dell'ente erogatore del corso che attesti la conclusione del percorso, l'avvenuto esame finale ed il titolo rilasciato.

Linea intervento 2: relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a cura del soggetto beneficiario del voucher, validata e controfirmata dal coordinatore/tutor dell'ente ospitante all'estero e da quello del corso di dottorato in Italia.

Linea intervento 3: certificazione finale rilasciata dall'ente erogatore del corso svolto (in caso di corso formativo); relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a cura del soggetto beneficiario del voucher, validata e controfirmata dal responsabile del corso e/o del tutor dell'ente ospitante lo stage all'estero (in caso di stage).

ATTENZIONE se la documentazione di fine percorso è prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo occorre traduzione in lingua italiana.

Il tutor/coordinatore dell'ente straniero che controfirma le relazioni deve indicare il ruolo ricoperto nell'ente e allegare copia di documento di identità valido.

Nei casi in cui la documentazione sopra indicata non venga consegnata o non abbia i requisiti richiesti, la Regione è titolata a dichiarare la revoca del voucher e, se del caso, a recuperare gli anticipi erogati facendo ricorso agli strumenti anche di natura coattiva, previsti dall'ordinamento. I recuperi saranno gravati da interessi nei termini di legge. I costi non potranno essere rimborsati e rimarranno a carico del destinatario del voucher.

La documentazione deve essere trasmessa alla Regione accompagnata da lettera di trasmissione sottoscritta dal beneficiario del voucher ed intestata a "Regione Toscana- Area Istruzione e educazione, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 Firenze.

Articolo 12 Tutela dei dati personali

I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm.

Articolo 13 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal beneficio del voucher qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Articolo 14 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è l'Area Istruzione e educazione (Dirigente Dott. Marco Masi).

Articolo 15 – Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/universita>

Informazioni sull'avviso possono essere richieste all'Area Istruzione e educazione tramite il seguente indirizzo mail: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it.

Informazioni relative alle procedure informatiche di inserimento on line della domanda devono essere richieste al seguente indirizzo mail: supportovoucher@sviluppo.toscana.it.

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ATTENZIONE Per la presentazione delle domanda di voucher occorre collegarsi al sito indicato nell'articolo 2 del bando e compilare la domanda tramite gestionale on line. La stampa cartacea della documentazione deve poi essere firmata e spedita secondo le modalità indicate nel bando.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità previste dalla legge regionale 32/2002 e dal POR Ob. 2 CRO FSE
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità *manuale / informatizzato*
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento.
4. I dati, limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari dei finanziamenti, saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme della RT regolanti la pubblicità degli atti amministrativi.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana
6. Il responsabile del trattamento è l'Area Istruzione e educazione.
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile dell'Area nonché negli operatori individuati dalla società Sviluppo Toscana per lo svolgimento delle attività di supporto all'Area Istruzione e educazione
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.